



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

**REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO
NEI PORTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA
OCCIDENTALE**



Indice

Capo I	3
Articolo 1 – Oggetto e definizioni	3
Articolo 2 – Esigenze di lavoro portuale temporaneo	3
Articolo 3 – Determinazione quantitativa e qualitativa dell'organico dell'Impresa autorizzata	3
Articolo 4 – Iscrizione nei Registri dell'Autorità	4
Articolo 5 – Determinazione delle tariffe e applicazione	5
Articolo 6 – Retribuzione dei dipendenti dell'Impresa autorizzata ed indennità di mancato avviamento al lavoro	5
Articolo 7 – Criteri per l'avviamento dei lavoratori temporanei	6
Capo II Disposizioni finali	6
Articolo 8 – Sostituzione dei lavoratori temporanei	6
Articolo 9 – Canone	7
Articolo 10 – Obblighi, procedure di verifiche e di controllo – Sanzioni	7



Capo I

Articolo 1 – Oggetto e definizioni

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 17, comma 10, della Legge 84/1994 e ss.mm.ii.

- Per "Autorità" o "AdSP" si intende l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
- Per Legge si intende la legge n,84 del 28.01.1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- Per "impresa autorizzata" si intende impresa in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 17, comma 2 o comma 5 della Legge;
- Per "ambito portuale" le aree rientranti nelle circoscrizioni territoriali dell'AdSP;
- Per "impresa utilizzatrice" si intende l'Impresa autorizzata a svolgere operazioni o servizi portuali ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge.

Articolo 2 – Esigenze di lavoro portuale temporaneo

1. Il ricorso al lavoro temporaneo è connesso all'esigenza di integrare temporaneamente l'organico dell'Impresa utilizzatrice allo svolgimento di operazioni o servizi portuali.
2. L'attività dell'Impresa autorizzata, che deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di manodopera portuale temporanea alle imprese utilizzatrici, consiste nella:
 - a) selezione e gestione dei lavoratori temporanei assunti a tempo indeterminato e determinato;
 - b) formazione e gestione dei lavoratori portuali temporanei da avviare alle imprese utilizzatrici;
 - c) avviamento dei lavoratori portuali temporanei e interinali alle imprese utilizzatrici;
 - d) gestione amministrativa e contabile delle risorse umane e dei mezzi eventualmente disponibili.

Articolo 3 – Determinazione quantitativa e qualitativa dell'organico dell'Impresa autorizzata

1. L'organico dell'impresa autorizzata deve essere, per numero e qualifica dei lavoratori, tale da soddisfare le richieste di avviamento dei lavoratori da parte delle imprese utilizzatrici. In prima applicazione l'organico stimato per coprire le esigenze delle imprese utilizzatrici nei porti del Sistema è di numero 81 dipendenti. Garantendo un numero minimo di lavoratori in possesso delle seguenti abilitazioni/qualifiche:



- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a) Addetto/conduuttore mezzi meccanici (carrello elevatore, escavatore e gru) | 11; |
| b) Addetto al rizzaggio/derizzaggio e movimentazione di veicoli/autoveicoli | 36; |
| c) Addetto alla conduzione di trattore portuale/ralla | 30; |
| d) Addetto alla movimentazione contenitori | 04; |

Tali abilitazioni/qualifiche possono essere possedute dal medesimo lavoratore.

Il personale di cui al punto 1 dovrà avere una comprovata esperienza almeno triennale in ambito portuale.

Variazioni dell'organico per esigenze manifestate dalle imprese utilizzatrici o in considerazione di richieste di variazione rappresentate dall'impresa autorizzata, verranno determinate, con atto del Presidente, dall'Autorità sentito il parere delle Commissioni Consultive Locali e su delibera del Comitato di Gestione.

2. L'Impresa autorizzata è tenuta a corrispondere alle richieste di prestazioni di lavoro temporaneo delle imprese utilizzatrici, con offerta di personale adeguatamente qualificato ed idoneo rispetto alla domanda ed agli standard di qualità professionali indicati dall'Autorità, assicurando il rispetto della parità di trattamento e di condizioni.
3. Qualora non risulti disponibile personale numericamente e/o qualitativamente sufficiente per far fronte alla domanda, l'Impresa autorizzata può rivolgersi, alle società abilitate alla somministrazione di lavoro interinale ex art. 17, comma 6, della Legge, autorizzate ai sensi della normativa di riferimento nazionale. In questo caso, per il tramite dell'Impresa autorizzata, viene trasmesso all'Autorità l'elenco dei lavoratori per la verifica preventiva della prevista formazione sulla sicurezza per l'ingresso nelle professionalità portuali e previa iscrizione nei registri tenuti ai sensi di Legge.
4. Qualora il numero dei lavoratori portuali temporanei dovesse ridursi per cause naturali, ovvero, dovesse risultare insufficiente, l'eventuale assunzione di nuovo personale per il reintegro dell'organico è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità, previa verifica della documentazione comprovante l'esigenza, tenendo conto delle qualifiche professionali maggiormente richieste per lo sviluppo e previsioni di traffico dei porti.

Articolo 4 – Iscrizione nei Registri dell'Autorità

1. I dipendenti dell'Impresa autorizzata sono iscritti in un apposito registro tenuto dall'Autorità, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, della Legge.
2. Sono altresì iscritti, in specifica sezione del registro, i lavoratori provenienti dalle società abilitate alla fornitura di lavoro interinale e utilizzati dall'Impresa autorizzata per essere avviati presso le imprese utilizzatrici.
3. E' condizione necessaria per l'iscrizione nei registri, l'aver svolto preventivamente la formazione prevista per lo svolgimento della mansione secondo quanto prescritto dalla



normativa di riferimento inerente la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, propedeutica allo svolgimento di attività lavorativa in ambito portuale.

Articolo 5 – Determinazione delle tariffe e applicazione

1. Le tariffe massime per le prestazioni rese da parte dell'Impresa autorizzata sono approvate dall'Autorità. Il tariffario ufficiale approvato con decreto n. 194 del 20.05.2014, quale parte integrante del presente Regolamento è reso pubblico.
2. Eventuali richieste di modifica delle tariffe, motivate e documentate, sono proposte dall'Impresa autorizzata, all'Autorità entro il 30 settembre. L'AdSP istituirà un tavolo tecnico per la valutazione di congruità e ne darà atto in Commissione Consultiva. In caso di esito favorevole le tariffe avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. L'Impresa autorizzata applica tariffe non superiori a quelle approvate dall'Autorità e assicura la parità di trattamento e di condizioni a tutte le imprese utilizzatrici. Per ogni giornata di avviamento al lavoro di un lavoratore temporaneo l'impresa utilizzatrice è tenuta a corrispondere all'impresa autorizzata le tariffe concordate.

Articolo 6 – Retribuzione dei dipendenti dell'Impresa autorizzata ed indennità di mancato avviamento al lavoro

1. Ai dipendenti dell'Impresa autorizzata è garantito il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL dei porti e dall'eventuale contratto integrativo aziendale.
2. Ai sensi dall'articolo 3, comma 2, della legge 18 giugno 2012, n. 92, ai dipendenti dell'Impresa autorizzata occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spetta, per ogni giornata di mancato avviamento, una indennità pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, compresa la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. L'indennità è riconosciuta per un numero massimo di 26 giornate/mese effettuate dal personale, scomutate le giornate di effettivo lavoro e quelle di assenza a qualsiasi titolo effettuate (ferie, malattia, infortunio ecc.).
3. L'erogazione dell'indennità di cui al comma 2 da parte dell'INPS è subordinata alla presentazione da parte dell'Impresa autorizzata di un prospetto riepilogativo inviato ogni mese, entro la prima settimana successiva, all'AdSP con i seguenti dati:
 - a) numero di lavoratori in forza distinti per qualifica professionale;
 - b) giornate di effettivo avviamento al lavoro per ogni singolo lavoratore,
 - c) numero turni del personale delle società di somministrazione, con il rapporto relativo fra dipendenti e somministrati e dei totali conseguenti, le professionalità richieste non avviate per esaurimento di personale o assenza di professionalità specifica nell'organico;
 - d) giornate di malattia, infortuni, ferie, permessi, assenze ingiustificate ecc.. per ogni singolo lavoratore
 - e) quantità di IMA richiesta,



- f) imprese clienti con la relativa percentuale di utilizzo,
- g) numero turni effettuati per ciascun cliente,
- h) totale fatturato.

Articolo 7 – Criteri per l'avviamento dei lavoratori temporanei

1. L'Impresa autorizzata assicura con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese richiedenti. Le richieste delle imprese utilizzatrici sono soddisfatte secondo criteri di imparzialità e trasparenza, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
2. L'Impresa autorizzata fornisce le informazioni utili per la verifica da parte dell'Autorità della regolarità delle chiamate e degli avviamenti al lavoro.
3. L'individuazione del personale da avviare tiene conto della professionalità richiesta e dell'ordine di presentazione delle richieste.
4. La fornitura di lavoro portuale temporaneo è effettuata in corrispondenza a quanto richiesto, mediante l'avviamento di lavoratori singoli o in gruppi coordinati. In caso di richieste per gruppi di lavoratori coordinati, gli stessi dovranno operare con una propria specifica organizzazione che preveda sempre la presenza di un responsabile dell'impresa autorizzata in grado di organizzare il gruppo secondo le indicazioni dell'impresa utilizzatrice e nel rispetto di tutte le normative relative alla sicurezza;
5. Nel caso in cui l'Impresa autorizzata sia un'agenzia ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della Legge, ove il personale disponibile sia insufficiente a soddisfare le richieste, è data preferenza ai soci dell'agenzia.
6. I lavoratori temporanei non possono essere avviati se non sono stati formati ed informati dall'impresa autorizzata sui rischi generici della prestazione da effettuare; l'impresa utilizzatrice è obbligata ad informare/formare sui rischi specifici legati alle attività oggetto della fornitura di lavoro temporaneo.
7. Specifici accordi possono essere stipulati tra imprese utilizzatrici e impresa autorizzata per la formazione dei rischi specifici a cura di quest'ultima. Tali accordi devono essere trasmessi in copia all'AdSP
8. L'impresa utilizzatrice è formalmente responsabile nei confronti del prestatore di lavoro e/o terzi, di tutti i danni alle persone e/o cose che dovessero verificarsi in occasione del lavoro somministrato.

Capo II Disposizioni finali

Articolo 8 – Sostituzione dei lavoratori temporanei

L'impresa autorizzata è tenuta a sostituire i lavoratori avviati al lavoro temporaneo nei casi di malattia, infortunio, permessi ed altre assenze giustificate da esigenze improcrastinabili;



L'impresa utilizzatrice può chiedere la sostituzione del lavoratore temporaneo nei seguenti casi:

- Manifesta incapacità in relazione alle mansioni da svolgere;
- Inosservanza delle norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed alle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 ed all'art. 4 del D.Lgs. 272/99;
- Disturbo o intralcio dell'attività lavorativa dell'impresa utilizzatrice;
- Inosservanza delle indicazioni dettate dall'impresa utilizzatrice o autorizzata relative al lavoro da svolgere.

Articolo 9 – Canone

L'impresa autorizzata è tenuta al versamento all'AdSP di un canone annuale pari ad euro 6750,00 (seimilasettecentocinquanta/00) rivalutato ad agosto 2022 secondo l'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati da corrispondersi entro il mese di gennaio di ogni anno.

Articolo 10 – Obblighi, procedure di verifiche e di controllo – Sanzioni

1. L'Autorità verifica l'osservanza del presente Regolamento e di ogni altra norma emanata in materia, anche attraverso l'acquisizione di ogni informazione e/o documentazione ritenuta necessaria.
2. L'impresa autorizzata è tenuta ad ottemperare a tutte le richieste dell'Autorità finalizzate a rilevamenti statistici ed a particolari studi economici, ricerche di mercato, nonché a fornire i dati e le notizie riguardanti l'organizzazione tecnico-amministrativa dell'impresa medesima, la consistenza e le qualifiche del personale ecc.. comunicando altresì all'AdSP ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni e alla documentazione presentata in sede di domanda di partecipazione alla gara nel momento in cui essa si verifici.
3. Nel caso di violazione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la medesima può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata. Nel caso in cui l'Impresa autorizzata sia un'Agenzia di cui all'articolo 17, comma 5, della Legge, può esser disposta la sostituzione dell'Organo di gestione dell'Agenzia stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della Legge, la violazione delle disposizioni tariffarie di cui agli articoli 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.165,00 ad Euro 30.987,00.
5. L'impresa autorizzata è comunque sottoposta, ai sensi della Legge, a vigilanza e controllo da parte dell'AdSP che si riserva la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dell'attività svolta.